

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2513-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato n. 2513)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del  
22 novembre 1990*

(V. Stampato Camera n. 5276)

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 dicembre 1990*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in  
materia di finanza locale

---



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310

*All'articolo 1:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

*i commi 3 e 5 sono soppressi.*

*All'articolo 2, al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno 1991» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1991».*

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Mutui contratti dalle regioni) - 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.

2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni».

*All'articolo 3:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione:*

*a) dei beni immobili facenti parte del loro patrimonio indisponibile;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488»;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) dei beni immobili che, appartenendo agli enti stessi, sono soggetti al regime del demanio pubblico per effetto del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ed all'articolo 824 del codice civile; l'alienazione non potrà aver luogo qualora il Ministro per i beni culturali ed ambientali notificchi, entro 90 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione dell'ente proprietario di voler vendere il bene, un provvedimento motivato di vincolo specifico sul bene per il suo valore storico, artistico o monumentale, ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089».

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni».

*All'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:*

«3-bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“Art. 88. - (*Stato ed enti pubblici*). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali”».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*«3-bis. Identico.*

*3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1991».*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis. - (*Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi*) - 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991».

*All'articolo 5:*

*sono premessi i seguenti commi:*

«0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.

0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti».

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1.

*(Bilancio)*

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**3. soppresso**

4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

**5. soppresso**

Articolo 2.

*(Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(*Bilancio*)

*Identico.*

Articolo 2.

(*Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto*)

*Identico.*

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azien-

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei  
deputati)*

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

da e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di società per azioni.

#### Articolo 2-bis.

(*Mutui contratti dalle Regioni*)

1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonchè limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.

2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni.

#### Articolo 3.

(*Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali*)

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione:

a) dei beni immobili facenti parte del loro patrimonio indisponibile;

b) dei beni immobili che, appartenendo agli enti stessi, sono soggetti al regime del demanio pubblico per effetto del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ed all'articolo 824 del codice civile; l'alienazione non potrà aver luogo qualora il Ministro per i beni culturali ed ambientali notificchi, entro 90 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione dell'ente proprietario di voler vendere il bene, un provvedimento motivato di vincolo specifico sul bene per il suo valore storico, artistico o monumentale, ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2-bis.

(Mutui contratti dalle Regioni)

*Identico.*

Articolo 3.

(Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

#### Articolo 4.

##### (Disposizioni fiscali)

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

3-bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“Art. 88. - (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

1-bis. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 4.

(Disposizioni fiscali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali".

Art. 4-bis.

(*Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi*)

1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991.

Articolo 5.

(*Disposizioni sui mutui degli enti locali*)

«0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.

0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti».

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

Art. 4-bis.

(Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi)

*Identico.*

Articolo 5.

(Disposizioni sui mutui degli enti locali)

*Identico.*

*Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1990.*

## **Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, nonché di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

*(Bilancio)*

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali

l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora l'organo regionale di controllo non provveda i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.

4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle fattispecie di cui ai commi 2 e 3.

## Articolo 2.

### *(Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azienda e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di società per azioni.

### Articolo 3.

#### *(Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)*

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto.

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

## Articolo 4.

*(Disposizioni fiscali)*

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

## Articolo 5.

*(Disposizioni sui mutui degli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

## Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CARLI - FORMICA - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI